

DOMANDE E RISPOSTE IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI AUTO DALL'ESTERO



A cura del

Centro Europeo Consumatori Italia ufficio di Bolzano

Via Brennero n. 3 I-39100Bolzano

Tel.+39-0471-980939 Fax+39-0471-980239

www.euroconsumatori.org

info@euroconsumatori.org



Facebook

[Centro Europeo Consumatori Italia](#)



Twitter

[ECC Italy](#)



Instagram

[ecc.italy](#)



YouTube

[Centro Europeo Consumatori Italia](#)

Cofinanziato
dall'Unione Europea



Da più di due decenni oramai il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia - ufficio di Bolzano si occupa dell'importazione di automobili da un altro Paese dell'UE. Su questo argomento il Centro ha pubblicato - nel 2006 e nel 2008 - due opuscoli, disponibili su carta e online [sul nostro sito internet](#).

Al fine di tenere conto dei vari cambiamenti intervenuti in questo settore e, soprattutto, di alcune questioni specifiche, il CEC ha riassunto le domande più frequenti e le informazioni più importanti sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions – domande frequenti) in questo opuscolo digitale.

La **Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net)** ed in particolare il vostro CEC di casa, ovvero il Centro Europeo Consumatori (CEC) del vostro Paese di residenza (per i consumatori italiani questo è il CEC Italia) può essere contattato per informazioni e consigli relativi agli obblighi burocratici e alla documentazione necessaria per importare un'auto da un altro Paese. A questo link trovate i recapiti di tutti i 30 Centri Europei Consumatori degli Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.

In caso di difficoltà con autorità pubbliche, quali il riconoscimento di documenti, i cittadini possono usufruire dei servizi gratuiti forniti nell'UE dalla rete **SOLVIT**. In caso ad esempio di problemi con l'immatricolazione del veicolo dovuti ai documenti necessari, è possibile contattare un centro SOLVIT. Esistono centri SOLVIT in tutti i Paesi dell'UE, che interagiscono tra loro: il denunciante contatta il "suo" centro SOLVIT di origine, che a sua volta contatta il centro SOLVIT del Paese in cui ha sede l'autorità e cerca di trovare una soluzione (qui trovate maggiori informazioni a proposito della Rete SOLVIT).

Prima di iniziare a sfogliare le domande relative all'importazione di autovetture, desideriamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che è essenziale che vi rivolgiate anche alle **autorità competenti per l'immatricolazione**, all'**Ufficio Motorizzazione Civile (UMC)** e al **Pubblico Registro Automobilistico (ACI-PRA)** per ottenere informazioni dettagliate e aggiornate, in particolare per quanto riguarda i documenti necessari per l'immatricolazione.

Le seguenti informazioni devono quindi essere in ogni caso corredate dalla richiesta alle autorità competenti, in quanto potrebbero esserci difformità tra le autorità delle varie province e/o esserci state delle novità.

Contenuti

I	Documentazione ed immatricolazione del veicolo	pagina 3
II	Pagamento dell'IVA	pagina 4
III	Trasporto del veicolo	pagina 5
IV	Contratto, garanzia del costruttore e garanzia legale	pagina 6
V	Acquistare un'auto usata online	pagina 8
VI	Acquisto di auto usata dall'estero da un venditore privato	pagina 10
VII	Esportazione di un veicolo dall'Italia in un altro Paese dell'UE	pagina 11



Questa pubblicazione è stata finanziata dal programma per la tutela dei consumatori dell'Unione Europea (2014 - 2020).

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista degli autori che ne sono gli unici responsabili; non può essere in alcun modo considerato come manifestazione del punto di vista della Commissione Europea e/o dell'Agenzia Esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare o di alcun altro organismo dell'Unione Europea. La Commissione Europea e/o l'Agenzia esecutiva non accettano responsabilità per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Il contenuto e le informazioni di questa pubblicazione sono intesi come consigli pratici e non si riferiscono a casi individuali. Il Centro Europeo Consumatori Italia non può garantire la completezza, adeguatezza o aggiornamento delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Situazione aggiornata a novembre 2020

I - DOCUMENTAZIONE E IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO

1) DI QUALI DOCUMENTI HO BISOGNO PER POTER IMMATRICOLARE IL VEICOLO?

I documenti necessari per l'immatricolazione dell'auto variano leggermente a seconda del Paese di provenienza. Inoltre, le modalità di immatricolazione cambiano a seconda che il veicolo sia nuovo o usato. Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest si trova un utile riassunto dei documenti necessari. In ogni caso, è necessario ottenere informazioni dettagliate in anticipo dalla Motorizzazione dove la vostra auto verrà immatricolata.

Di norma, per i **veicoli nuovi** che non sono mai stati immatricolati, devono essere presentati l'originale del COC, ovvero il Certificato di conformità CEE ed i documenti relativi all'assolvimento del pagamento dell'IVA.

Per le **auto usate** nella maggior parte dei casi sono richiesti i documenti del veicolo e/o una conferma di radiazione e il Certificato di conformità CEE (COC). Nel caso di veicoli usati, è necessario chiarire preventivamente con l'ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente se per l'immatricolazione deve essere presentata una conferma di radiazione dal Paese di provenienza.

2) I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN ITALIANO?

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione giurata dei documenti; fanno eccezione i casi nei quali esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali.

3) CHE COS'È IL COC?

Il cosiddetto COC - **Certificate of Conformity** è il Certificato di Omologazione Comunitaria, che dal 1996 i produttori sono tenuti a richiedere per ogni nuovo veicolo immesso nella circolazione stradale. Questo certificato permette di immatricolare i veicoli nuovi oggetto di acquisto intracomunitario senza la necessità di ulteriori collaudi tecnici. Il COC è quindi uno dei documenti che normalmente devono essere presentati al momento dell'immatricolazione.

4) A CHI MI DEVO RIVOLGERE PER IMMATRICOLARE LA MIA AUTO D'IMPORTAZIONE?

Dall'inizio del 2020 non è più possibile richiedere personalmente l'immatricolazione di un veicolo importato. È necessario contattare un'agenzia pratiche auto che richiederà l'immatricolazione a vostro nome. Si consiglia di informarsi in anticipo sui costi di questo servizio.

5) PER L'IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO DEVO PRESENTARE UN CONTRATTO?

Se il venditore è un privato, deve essere presentato un contratto di vendita che indichi il prezzo di acquisto. Se il venditore è invece un soggetto con partita IVA, deve essere presentata una fattura.

6) QUANTO TEMPO CI VUOLE PER IMMATRICOLARE IL VEICOLO?

Non c'è un termine previsto per legge - rivolgetevi all'ufficio locale di competenza per l'immatricolazione del veicolo.

7) POSSO IMMATRICOLARE IL VEICOLO SENZA L'AIUTO DI UN'AGENZIA DI PRATICHE AUTO?

Sì, la registrazione può essere effettuata anche senza l'aiuto di un'agenzia di pratiche auto.

II - PAGAMENTO DELL'IVA

A differenza della maggior parte dei beni acquistati al di fuori dell'UE, gli acquisti transfrontalieri di veicoli a motore in tutta l'UE sono soggetti ad uno speciale regime di pagamento dell'IVA secondo il quale bisogna distinguere tra veicoli nuovi ed usati. A seconda che il veicolo sia nuovo o usato, infatti, l'IVA deve essere pagata nel Paese di acquisto o di destinazione.

1) QUALI VEICOLI VENGONO CONSIDERATI NUOVI?

Si considerano come nuovi i veicoli che abbiano percorso meno di 6.000 km oppure (!) quelli immatricolati da meno di sei mesi.

2) DOVE DEVO PAGARE L'IVA SE L'AUTO È NUOVA?

Per le auto nuove, l'IVA deve essere pagata nel Paese di destinazione, cioè l'Italia. Il veicolo viene quindi acquistato al netto dell'IVA (l'IVA non è riportata in fattura). L'aliquota d'imposta dipende dal Paese in cui l'auto è immatricolata (Italia).

3) QUALI VEICOLI VENGONO CONSIDERATI USATI?

Vengono considerate usate le auto che hanno più di 6 mesi di vita e un chilometraggio di oltre 6.000 km.

4) PER LE AUTO USATE: IN QUALE PAESE DEVO PAGARE L'IVA?

Nel caso di auto usate, l'IVA è già inclusa nel prezzo di acquisto o indicata come tale in fattura e non deve essere pagata nuovamente nel Paese di immatricolazione, cioè l'Italia. L'aliquota applicata è quella del Paese in cui il veicolo è stato acquistato.

5) PUÒ ACCADERE CHE QUANDO IMPORTO UN'AUTO USATA DA UN PAESE CON UN'ALIQUTA IVA INFERIORE, DEVO PAGARE LA DIFFERENZA DI IVA IN ITALIA?

No, ciò non è previsto: se dalla fattura si evince che l'IVA è stata pagata nel Paese di acquisto, l'Italia, in quanto Paese di destinazione del veicolo, non può richiedere il pagamento di ulteriori imposte.

6) MI TRASFERISCO IN ITALIA E VORREI IMMATRICOLARE IN ITALIA IL MIO VEICOLO CONSIDERATO NUOVO AI FINI IVA (CIOÈ MENO DI 6 MESI O MENO DI 6.000 KM) E PER IL QUALE HO GIÀ PAGATO L'IVA IN UN PAESE DELL'UE (LA MIA PRECEDENTE RESIDENZA). L'AGENZIA DELLE ENTRATE MI PUÒ RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELL'IVA?

In effetti nella pratica accade che l'Agenzia delle Entrate italiana, in considerazione del fatto che si tratta di un veicolo nuovo, richieda il pagamento dell'IVA. Tuttavia, tale procedura non è corretta per due motivi:

- il cambio di residenza che include anche il trasferimento del proprio veicolo considerato nuovo ai fini IVA, non comporta il pagamento di alcuna imposta;

- le norme europee in materia di IVA sull'acquisto intraeuropeo di automobili prevedono il principio del pagamento dell'IVA *una tantum*.

In tali casi, il doppio pagamento dovrebbe essere contestato nel nuovo Paese di residenza, ovvero in Italia.

7) AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DI UN'AUTO NUOVA, IL VENDITORE RICHIEDE IL DEPOSITO DELL'IMPORTO DELL'IVA. DEVO SODDISFARE QUESTA RICHIESTA, IN QUANTO QUANDO ACQUISTO UN'AUTO NUOVA DEVO PAGARE L'IVA NEL PAESE DI DESTINAZIONE, OVVERO IN ITALIA?

Negli ultimi anni, è diventata prassi comune in tutta Europa da parte del concessionario di richiedere di depositare un importo pari all'IVA al momento dell'acquisto di un'autovettura nuova per l'esportazione. Si tratta di una garanzia che non deve essere indicata in fattura come IVA. Inoltre, le condizioni generali del contratto devono prevedere questa garanzia e stabilire che l'importo sarà rimborsato immediatamente dopo la presentazione di una conferma di immatricolazione del Paese di destinazione.

8) A COSA DEVO PRESTARE ATTENZIONE QUANDO ACQUISTO UN'AUTO NUOVA?

Poiché l'IVA per un'auto nuova è dovuta nel Paese di destinazione, è necessario assicurarsi che l'IVA non sia riportata sulla fattura. Se il venditore vi chiede di pagare l'IVA, ciò deve avvenire a mero scopo di garanzia (si veda domanda n. 7).

III - TRASFERIMENTO DEL VEICOLO

1) COME POSSO PORTARE LA MIA AUTO IN ITALIA?

Fino al 2019 era possibile, almeno in alcuni Paesi dell'UE (tra cui la Germania), richiedere una targa provvisoria per l'esportazione al momento dell'acquisto di un veicolo. Si tratta di una targa valida per un periodo di tempo limitato e che doveva essere accompagnata da un'adeguata copertura assicurativa per il periodo in questione. In questo modo, il veicolo di nuova acquisizione veniva regolarmente registrato e assicurato temporaneamente fino all'immatricolazione in Italia. Con l'entrata in vigore del decreto Salvini sulla sicurezza, che vieta la guida di un'auto con targa straniera sul territorio italiano a chi è residente in Italia da più di 3 mesi, guidando un'auto con una targa provvisoria per l'esportazione si rischia una sanzione.

Rimangono ancora disponibili le due opzioni seguenti:

a) EFFETTUARE L'INTERA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA PRIMA DEL TRASFERIMENTO DEL VEICOLO

Questo significa che potete guidare la vostra auto già immatricolata in Italia con targa italiana dal Paese di acquisto al Paese di destinazione. Per fare ciò avete bisogno del consenso del venditore, che deve fornirvi i documenti del veicolo per l'immatricolazione. Questo a sua volta di solito richiede il pagamento dell'importo totale del prezzo. Consigliamo inoltre di verificare in anticipo con la Motorizzazione Civile se è necessaria una conferma di radiazione dal proprio Paese di origine.

b) RIMORCHIO

Se avete la possibilità di importare il vostro veicolo con rimorchio in Italia, potete considerare anche questo tipo di trasporto.

IV - CONTRATTO, GARANZIA DEL COSTRUTTORE E GARANZIA LEGALE

1) QUALI SONO LE GARANZIE PREVISTE QUANDO ACQUISTO UN'AUTO NUOVA?

Con l'acquisto di un veicolo nuovo in caso di difetti il consumatore può far valere sia il diritto alla garanzia legale che la garanzia del costruttore. Di seguito riportiamo in dettaglio queste due garanzie:

a) GARANZIA LEGALE

In caso di difetti del veicolo il consumatore ha diritto alla garanzia in tutta l'UE. Con la direttiva europea n. 44/1999/CE, il periodo in cui i difetti possono essere fatti valere è stato fissato ad almeno 2 anni in tutta l'UE per i beni nuovi. Questo diritto può e deve essere rivendicato direttamente al venditore. In Italia le disposizioni in materia di garanzia legale sono contenute nel Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005).

Attenzione: per le **auto usate**, questo periodo è **ridotto a un anno dalla data di acquisto**.

b) GARANZIA DEL COSTRUTTORE

Mentre la garanzia legale deve essere fatta valere direttamente al venditore, la cosiddetta garanzia del costruttore è una prestazione volontaria del produttore e deve essere richiesta a quest'ultimo. Poiché questo servizio non è regolato dalla legge, ma in via contrattuale, questo diritto può essere soggetto a determinate condizioni e restrizioni, quale a titolo di esempio l'esecuzione di regolari controlli (tagliando di controllo) o la limitazione ad alcune parti del motore o della carrozzeria. Il produttore può anche fissare il periodo e la durata di questa garanzia.

2) POSSO FARE VALERE LA GARANZIA DEL COSTRUTTORE PRESSO UN'OFFICINA ITALIANA?

Il Regolamento sulle pratiche concordate nel settore automobilistico/di esenzione per categoria (Regolamento (CE) n. 1400/2002, integrato dal Regolamento (UE) n. 461/2010, cosiddetto Regolamento Monti) impone a tutte le officine autorizzate, indipendentemente dal Paese di acquisto di un autoveicolo nello Spazio economico europeo ed in Svizzera, di riparare gli autoveicoli della marca in questione, di fornire le garanzie concesse dal costruttore e di effettuare gratuitamente lavori di manutenzione e di richiamo.

Attenzione: detto regolamento non si applica ai diritti conferiti al consumatore dalla garanzia legale. Questi devono essere sempre fatti valere al venditore, che, in caso di importazione di auto dall'estero, si trova sempre in un altro Paese.

3) QUALI GARANZIE HO QUANDO ACQUISTO UN'AUTO USATA DA UN CONCESSIONARIO?

A seconda dell'età dell'auto usata, il termine per far valere la garanzia del costruttore (si veda domanda n. 1 b) può essere già scaduto e quindi può essere fatta valere solo la garanzia legale (si veda domanda n. 1 a).

4) LA GARANZIA PER UN VEICOLO ACQUISTATO ALL'ESTERO NELL'UE È VALIDA IN TUTTA EUROPA?

La garanzia legale è valida in tutta l'UE e può quindi essere richiesta oltre confine. In molti casi, tuttavia, si applicano le norme del Paese in cui il venditore ha la sua sede legale. I principi di base della garanzia (durata, requisiti di base, obblighi e diritti) sono molto simili in tutta l'Unione Europea.

5) DI COSA BISOGNA TENERE CONTO QUANDO SI FA VALERE LA GARANZIA LEGALE?

A causa della distanza geografica tra il venditore e l'acquirente dell'auto, l'attuazione pratica del diritto di garanzia legale può comportare notevoli costi e problemi principalmente per l'acquirente. Nel caso di una garanzia transfrontaliera, il venditore non è automaticamente obbligato a sostenere le spese di trasporto del veicolo difettoso e può esigere che il veicolo gli venga portato per l'ispezione e la riparazione. Supponiamo che la vostra auto non sia più in grado di circolare a causa del danno verificatosi - applicando il principio appena descritto, dovrete pagare le spese di trasporto al venditore!

Pertanto: soprattutto per quanto riguarda l'installazione di costosi pezzi di ricambio, può essere consigliabile scendere a compromessi con il concessionario straniero, concordando che sia lui ad inviarvi il pezzo di ricambio, mentre voi acconsentite in cambio a coprire gran parte dei costi del meccanico per la sostituzione del pezzo di ricambio. In questo modo risparmiate i costi di trasporto dell'auto fino al venditore. In ogni caso già alla firma del contratto informatevi in qual misura è possibile rivolgersi ad un'officina autorizzata italiana per presentare un reclamo in garanzia! Se avete la certezza di questa possibilità, fatevelo confermare per iscritto!

6) COSA DEVO FARE SE LA MIA AUTO SI GUASTA?

Prima di tutto bisogna immediatamente segnalare il difetto (per iscritto) al venditore e fissare un termine per l'eliminazione del difetto (qui trovate delle lettere-tipo da utilizzare per formulare il vostro reclamo).

Soprattutto nel caso di auto usate, è importante che il veicolo non venga riparato senza previo accordo con il venditore, che ha sede all'estero, in quanto ciò impedisce una valutazione delle condizioni e impedisce al venditore di riparare il danno. Fatevi preparare un preventivo di spesa dal vostro meccanico di fiducia e inviatelo al venditore.

7) CHE COSA SIGNIFICA LA CLAUSOLA "VISTA E PIACIUTA"?

Spesso accade che i venditori cerchino di aggirare il loro obbligo di prestare la garanzia legale attraverso l'inserimento nei moduli standard di clausole contrattuali aggiuntive di difficile comprensione che escludono o limitano fortemente il diritto alla garanzia legale. Attraverso clausole come "*con la presente dichiaro di acquistare il presente veicolo nella mia funzione di operatore commerciale*", il venditore vuole far passare il contratto quale b2b, ovvero concluso tra due professionisti, escludendo così la garanzia legale prevista invece per legge in tutti i Paesi dell'UE per tutti i contratti b2c. Anche clausole quali "*vista e piaciuta*" o simili hanno lo scopo di eliminare gli obblighi connessi alla garanzia legale. L'attenzione per simili clausole ed integrazioni deve essere ancora maggiore se il contratto è redatto in una lingua straniera!

8) POSSO RINUNCIARE ALLA GARANZIA LEGALE?

Il diritto di garanzia legale è un **diritto irrinunciabile** che non può essere limitato e/o escluso nella vendita di beni di consumo. Questo diritto è molto simile in tutta l'UE ed in Italia è disciplinato dall'art. 134 del Codice del Consumo (si veda anche la domanda "Che cosa significa la clausola "vista e piaciuta"?).

Prima di presentare i capitoli V e VI, ora troverete alcune domande e risposte che valgono per entrambi i capitoli.

V - ACQUISTARE UN'AUTO USATA ONLINE

Sempre più consumatori decidono di cercare auto online, dove ci sono molte piattaforme che offrono veicoli. L'abbondanza di offerte soddisfa tutti i desideri, anche quelli più insoliti.

Il prezzo vantaggioso o il modello difficile da ottenere hanno un effetto esca e rendono molto più facile la decisione di acquistare; i pagamenti anticipati sono la regola.

Proprio per questi motivi è necessaria una **particolare cautela** nell'acquisto di auto usate online, soprattutto da venditori privati, poiché purtroppo non tutti i venditori hanno buone intenzioni.

1) QUALI METODI DI PAGAMENTO DOVREI PREFERIRE?

Soprattutto quando si acquistano auto usate online, si dovrebbero sempre evitare i pagamenti anticipati. Tuttavia, se non esiste un'altra opzione, scegliete un metodo di pagamento che vi offra una certa sicurezza, come un conto fiduciario, un metodo di pagamento online con protezione dell'acquirente (offerto da diverse piattaforme) o il pagamento con carta di credito, dove in determinate circostanze può essere fatta una richiesta di rimborso (richiesta di chargeback) alla compagnia della carta di credito (qui trovate ulteriori informazioni sul chargeback).

Verificate con la vostra banca la possibilità di un bonifico bancario rapido, che può essere effettuato direttamente quando vi trovate sul posto e garantisce la ricezione del denaro entro poche ore. Per quanto riguarda il limite massimo di denaro contante che potete portare con voi oltre confine per il pagamento del prezzo di acquisto, contattate l'Agenzia delle Dogane.

2) IL VENDITORE RICHIEDE UN ACCONTO - COME DEVO COMPORTARMI?

È assolutamente sconsigliato pagare anticipi senza aver visto l'acquirente e l'auto. Prima di effettuare un pagamento, è necessario assicurarsi che il venditore (soprattutto se è un venditore privato), la concessionaria e l'auto esistano effettivamente e che i loro dati siano veri.

Se un pagamento anticipato viene effettivamente pagato a titolo di garanzia, scegliete un metodo di pagamento che vi offra una certa sicurezza.

3) COME POSSO VERIFICARE L'IDENTITÀ DEL VENDITORE?

Per saperne di più sul venditore e quindi ridurre il rischio di offerte fraudolente, online è possibile ottenere diverse informazioni sul venditore:

- l'esistenza stessa del venditore attraverso i registri delle imprese online dei singoli Paesi.
- la posizione/sede legale del venditore può essere verificata tramite mappe online.

4) COME FACCIAMO A SAPERE CHE SI TRATTA DI UN ANNUNCIO-TRUFFA?

I seguenti criteri sono molto utili per filtrare ed eliminare offerte sospette fin dall'inizio:

- il prezzo di acquisto è molto più basso rispetto ad altre offerte comparabili;
- vi viene offerta la consegna del veicolo a domicilio tramite una presunta impresa di trasporti;
- il venditore vi offre il diritto di recesso con il rimborso del prezzo di acquisto;
- il venditore richiede un anticipo prima che abbiate effettivamente modo di vedere l'auto;
- il pagamento deve essere effettuato con un mezzo di pagamento non verificabile (es. bonifico bancario)
- la corrispondenza contiene gravi errori ortografici;
- il veicolo non può essere controllato in anticipo e si trova in un altro Paese;
- il sito web del venditore è stato creato solo di recente.

Se uno qualsiasi di questi punti è riconducibile all'offerta che avete trovato, vi consigliamo di lasciar perdere!

5) QUANDO POSSO RECEDERE DA UN ACQUISTO DI UN'AUTO?

Di norma non vi è alcun diritto di recesso unilaterale per un contratto legalmente valido concluso in un negozio. Ciò vale anche per l'acquisto di un'automobile se è stato concluso nei locali del venditore. Tuttavia, se il contratto è concluso online o per telefono, il legislatore europeo concede al consumatore un diritto di recesso di 14 giorni (si veda in proposito la direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/UE e gli artt. 49 e ss. del Codice del consumo italiano - il modulo di recesso valido in tutta Europa è disponibile qui). Prestate attenzione a dove firmate il contratto: se la transazione viene effettuata online ma non viene concluso alcun contratto (ad es. l'acquirente si riserva il diritto di approvare il contratto dopo il controllo del veicolo) e il contratto viene concluso direttamente sul posto al momento del ritiro del veicolo presso la sede aziendale, in molti casi il diritto di recesso non può più essere fatto valere (qui trovate maggiori informazioni a proposito del diritto di recesso).

6) IN CASO DI PROBLEMI O ADDIRITTURA DI FRODE QUAL'È LA RESPONSABILITÀ DELLA PIATTAFORMA SULLA QUALE HO TROVATO L'ANNUNCIO DI VENDITA DELL'AUTO?

La maggior parte delle piattaforme agisce quale mero intermediario e declina ogni responsabilità in relazione al rapporto contrattuale, all'inadempienza o alla truffa. Solo se la piattaforma fornisce espressamente ai suoi utenti una garanzia in merito agli ordini che vi sono stati effettuati, in determinate circostanze essi possono essere ritenuti responsabili. Le informazioni in merito a ciò si trovano nelle condizioni generali della Piattaforma.

7) COSA DEVO FARE SE SONO STATO TRUFFATO ONLINE?

In caso di truffa non potete fare altro che presentare una denuncia presso le autorità di polizia. Se avete pagato con carta di credito (un metodo di pagamento raramente offerto dai truffatori), potete provare a presentare una richiesta di chargeback alla società di carta di credito per ottenere il rimborso dell'importo pagato dalla carta di credito. Per maggiori informazioni sul chargeback consultate [il nostro sito](#).

VI - ACQUISTO DI AUTO USATA DALL'ESTERO DA UN VENDITORE PRIVATO

A proposito della scelta del venditore, dovete prestare attenzione anche al fatto che il veicolo sia offerto da un'azienda (concessionario, venditore d'auto) o da un privato. Questa distinzione è importante, perché quando si acquista da un privato non si applicano i diritti a tutela del consumatore, di cui lo stesso gode durante e dopo l'acquisto dal professionista, ed è pertanto necessario prestare ancora più attenzione al momento dell'acquisto online.

1) QUALI GARANZIE POSSO FARE VALERE QUANDO ACQUISTO DA UN VENDITORE PRIVATO?

Quando si acquista un'auto da un venditore privato, non si può far valere il diritto alla garanzia legale come descritto nel capitolo IV, domanda 1a). Se il veicolo presenta un difetto dopo l'acquisto, si applicano solo le regole contrattuali previste dal codice civile dei singoli Stati. Informatevi quindi se la garanzia del costruttore è ancora valida (per maggiori informazioni si veda il capitolo IV alla domanda 1b).

2) SE ACQUISTO DA UN PRIVATO, ESISTE UN DIRITTO DI RECESSO?

Il diritto di recesso previsto in caso di acquisto online/vendita a distanza/al di fuori dei locali commerciali esiste solo in caso di acquisto da un imprenditore/concessionario. Nel caso di acquisti tra due soggetti privati la legge non prevede alcun diritto di recesso gratuito.

3) QUANDO SI ACQUISTA UN'AUTO ONLINE DA UN PRIVATO È NECESSARIA UNA GRANDE CAUTELA - PERCHÉ?

Sono molteplici i motivi per i quali è necessaria una particolare cautela quando si acquista un'auto online da un privato:

- è quasi impossibile verificare l'identità dei privati; anche i dati di contatto sono difficili da verificare;
- l'invio di una carta d'identità non costituisce una prova dell'identità del venditore: la corrispondenza tra il venditore e la persona indicata sulla carta d'identità non è verificabile;
- diffidate di offerte troppo vantaggiose;
- motivazioni fornite e non richieste in merito al prezzo molto basso proposto, possono essere un'indicazione di frode;
- di solito sono richiesti anticipi o acconti con il pretesto di assicurarsi che l'interessato sia serio riguardo alla sua richiesta. Questi pagamenti sono di solito effettuati attraverso metodi di pagamento non sicuri e non tracciabili;
- il contratto è spesso scritto in una lingua straniera e deve essere controllato;
- non vi è alcun diritto di garanzia e nessun diritto di recesso;
- il venditore privato di solito non è in grado di assistervi nell'adempimento degli obblighi burocratici (ad es. trasferimento delle targhe, ecc.).

CONSIGLIO: Spesso già la richiesta di ricevere copia dei documenti del veicolo, così come una verifica presso gli uffici automobilistici e di immatricolazione competenti possono chiarire eventuali dubbi, dato che in occasione di queste richieste spesso si scopre quanto sia (o meno) davvero cooperativo il venditore!

Come già menzionato nel capitolo V, domanda n. 7), la maggior parte delle piattaforme agiscono semplicemente come intermediari e negano qualsiasi responsabilità in relazione al rapporto contrattuale, all'inadempienza o addirittura alla frode.

VII - ESPORTAZIONE DI UN VEICOLO DALL'ITALIA IN UN ALTRO PAESE DELL'UE

1) QUALI SONO LE POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE IL VEICOLO DALL'ITALIA AD UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA?

Si premette che sconsigliamo di richiedere una targa provvisoria per esportazione per il trasferimento del veicolo dall'Italia in un altro Paese dell'Unione Europea a causa della situazione giuridica in Italia, che viene spiegata di seguito.

Anche in Italia esiste un'apposita targa per questo tipo di trasferimenti, ovvero la targa provvisoria per esportazione. Il rilascio di questa targa richiede tuttavia la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico. Dal 14 luglio 2014 questo certificato di radiazione viene rilasciato solo se il veicolo è già stato trasferito all'estero e immatricolato con nuove targhe straniere. Nel caso in cui il veicolo sia stato esportato, ma non ancora reimmatricolato all'estero, la radiazione per esportazione può essere richiesta allegando idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero (ad es. documento di trasporto, bolla doganale ecc.).

Normalmente per il rilascio di una targa provvisoria per l'esportazione di un veicolo radiato sono necessari i seguenti documenti:

- carta di circolazione annullata
- certificato di radiazione
- documenti dell'intestatario (nel caso di cittadino extracomunitario è necessario anche il permesso di soggiorno).

Si prega di notare inoltre che questa targa a breve termine non è coperta da assicurazione. In Italia le compagnie di assicurazione non sono tenute a fornire tale copertura su richiesta; spesso i prezzi di questa polizza sono molto elevati. Tutto ciò rende molto complicato e difficile il trasferimento di un veicolo non ancora immatricolato all'estero. A questo proposito si veda anche "Come posso portare la mia auto in Italia?"(capitolo III punto 1).

Per questi motivi è consigliabile considerare la possibilità di effettuare la procedura di immatricolazione nel Paese di destinazione prima del trasferimento del veicolo. In questo modo, il veicolo già registrato nel vostro Paese di residenza può essere guidato dal Paese di acquisto al Paese di destinazione con una nuova targa. Ciò a sua volta richiede il consenso del venditore, che deve fornire i documenti del veicolo per l'immatricolazione. Questo di solito richiede il pagamento dell'importo totale. Si consiglia inoltre di verificare in anticipo presso l'ufficio di immatricolazione del proprio Paese di residenza se questa procedura è possibile.

2) COME SI CHIAMANO I DOCUMENTI DELL'AUTO?

a) **CARTA DI CIRCOLAZIONE** ((libretto di circolazione, libretto)

La carta di circolazione (libretto di circolazione) è il **documento necessario alla circolazione del veicolo**, che il conducente deve sempre portare nel veicolo per poter circolare. Il libretto è rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo.

b) **IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ (CDP)**

Il certificato di proprietà, che ha sostituito il foglio complementare, è il **documento che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo** ed è rilasciato dalle [unità territoriali](#) dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Non è un documento necessario per la circolazione del veicolo, ma deve essere custodito con cura dal proprietario del veicolo (è opportuno che venga conservato in casa piuttosto che nell'autovettura) ed è necessario per presentare ogni successiva richiesta al PRA.

c) **IL DIGITAL PROPERTY CERTIFICATE (CDPD)**

Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà dei veicoli a motore è diventato digitale. Chiunque acquisti un veicolo, nuovo o usato, non riceverà più il consueto Certificato di Proprietà cartaceo ma una ricevuta dell'avvenuta registrazione che conterrà anche il codice di accesso personalizzato con il quale visualizzare [online](#) il documento.

3) CHE COS'È L'ACI-PRA?

L'ACI (Automobilclub Italiano) gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nel quale sono riportate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, in quanto "beni mobili registrati" secondo le norme previste dal Codice Civile.

4) CHE COS'È LA MOTORIZZAZIONE?

La cosiddetta motorizzazione è l'autorità competente in Italia per l'immatricolazione o la cancellazione di un'autovettura (Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile - UMC).

5) COME POSSO CONTROLLARE CHI È IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E SE C'È UN'IPOTECA?

La **Visura Targa PRA** consente di verificare i dati tecnici di un veicolo e il relativo proprietario. È un documento rilasciato dalla banca dati telematica del Pubblico Registro Automobilistico Italiano (PRA) nel quale sono riportate le informazioni riguardanti i dati tecnici del veicolo (marca, codice identificativo, n. telaio, cilindrata, cavalli, uso, ecc.), i dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) e la presenza di eventuali ipoteche.

6) POSSO RICHIEDERE UNA VISURA PRA ONLINE ANCHE DALL'ESTERO?

No, attualmente ciò non è possibile. A tal fine è necessario contattare direttamente il PRA competente (PRA - Pubblico Registro Automobilistico), i cui recapiti sono reperibili sul rispettivo sito internet.